



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 36 del 10/12/2024
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, della nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.).

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Consigliere	Manica Marta		Si
Consigliere	Pederzini Matteo	Si	
Consigliere	Grandi Antonio	Si	
Consigliere	Tezzele Giorgio	Si	
Vice Presidente del Consiglio	Calliari Landivar Gabriella	Si	
Consigliere	Cont Jacopo	Si	
Consigliere	Fumanelli Marco		Si
Consigliere	Battisti Italo		Si
Consigliere	Laffi Luca	Si	
Consigliere	Bortolotti Walter	Si	
Consigliere	Parisi Davide	Si	
Presidente del Consiglio	Baldo Rosanna	Si	
Consigliere	Broseghini Paolo	Si	
Consigliere	Zandonai Enrica	Si	
Consigliere	Manica Gabriele	Si	
Consigliere	Bonzi Elena	Si	
Consigliere	Graziola Marika		Si

Partecipa e verbalizza: **dott. Incapo Carlo Alberto Segretario comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il **sig.ra Rosanna Baldo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assistito dagli scrutatori previamente nominati, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. n 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, della nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.).

Relazione.

Il bilancio previsionale finanziario è uno degli strumenti cardine dell'attività di programmazione finanziaria degli enti locali, propedeutico al raggiungimento degli obiettivi di mandato e programmatici dell'Amministrazione comunale.

Il bilancio così formato, è una declinazione puntuale degli indirizzi, delle linee programmatiche e negli obiettivi strategico-operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione.

La programmazione contenuta nel DUP e nel bilancio, discendono da linee programmatiche europee, di Governo, indirizzi provinciali e per il bilancio con specifico riferimento al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024.

La Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati.

La L.P. n. 18 del 2015 individua gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

A decorrere dall'anno 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini hanno adottato quindi gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 118 del 2011 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

L'art. 50 della L.P. n. 18 del 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 2000, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Si specifica che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, in linea con le disposizioni statali, ha allineato i termini di approvazione dei bilanci, ivi incluse le eventuali possibili proroghe dei termini, alla normativa statale.

L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni e variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

La Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 *“Norme in materia di finanza locale”*, tra l'altro competente sulla materia di politica tariffaria dei Comuni, al suo art. 9bis, al comma 1, dispone che *“...gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a) *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;*
- b) *ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”*

Il successivo comma 1bis del medesimo articolo, prevede che *“a seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione”*.

La legge 12 agosto 2016 n. 164 reca *“Modifiche alla Legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”* e, in particolare, l'art. 9 della legge n. 243 del 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento di un saldo e di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. A seguito di svariate modifiche normative, in particolare in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto.

Pertanto, ai fini dell'equilibrio si fa riferimento quindi alle entrate finali ed alle spese finali, così come disposto dalla norma, aumentate dell'avanzo di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato.

Da ultimo, il Decreto ministeriale emanato il 23 luglio 2023, recante modifiche al D.Lgs. 118/2011, ha novato la disciplina contenuta negli allegati al citato Decreto legislativo in materia di contabilità armonizzata.

Più specificatamente, dalla programmazione 2024-2026, sono state introdotte, riassuntivamente, novità particolarmente rilevanti per il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato A/1) ed ancora più entrando nel merito dell'adozione del presente provvedimento, è di rilievo il punto 9.3 recante *“Il processo di bilancio degli enti locali”*.

Risulta novata la tempistica dell'iter di bilancio, integrata dall'adozione di documenti e modalità, al fine di arrivare all'approvazione del documento finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento.

Nella sostanza, *“Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 – 9.3.4) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:*

- *dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;*
- *dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario...(omissis)...*

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto...(omissis)...

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP...(omissis...)

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

...(omissis)...

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

...(omissis)...

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione dell'articolo 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno..."

Di tali novità, sono stati informati la Giunta ed i Responsabili dei Servizi comunali, giusta nota del Responsabile del Servizio Programmazione e bilancio di data 25/08/2023 – prot. 7249/2023.

Con deliberazione n. 117 adottata nella seduta del 4 settembre 2024, la Giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio previsionale finanziario 2025-2027, di cui qui si richiamano integralmente i contenuti.

Con nota di data 13 settembre 2024, il Responsabile del Servizio programmazione e bilancio ha provveduto a trasmettere ai Responsabili dei Servizi comunali il citato atto di indirizzo, unitamente al bilancio tecnico a legislazione vigente.

Si dà atto che tutti i Responsabili dei Servizi comunali, entro i termini previsto dalla norma, hanno dato riscontro a detta nota, con le indicazioni necessarie per la predisposizione del bilancio e della nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027.

Conseguentemente, il Servizio programmazione e bilancio ha provveduto ad elaborare quanto necessario per l'adozione della Nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027 e, conseguentemente, del bilancio previsionale finanziario 2025 – 2027.

Con nota del 16/10/2024, prot. N. 9146/2024, lo schema di bilancio e suoi allegati è stato presentato all'esame dell'Organo esecutivo, come previsto dalla norma, che ha conseguentemente dato esito positivo per la sua approvazione.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 35 di data 10/12/2024, ha approvato la Nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027, costituente Documento unico di programmazione 2025 – 2027 definitivo, quale documento fondamentale e propedeutico alla formazione del bilancio previsionale finanziario.

Con deliberazione n. 151 adottata nella seduta del 13/11/2024, è stato approvato lo schema di bilancio previsionale finanziario 2025-2027 da parte della Giunta comunale, il quale pareggia nei seguenti termini:

Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
-----------	-----------	-----------

€. 5.275.632,69	€. 4.526.829,84	€. 4.526.829,84
-----------------	-----------------	-----------------

Si specifica che con la presente deliberazione viene sostituito l'allegato A) bilancio previsionale finanziario 2025-2027 alla deliberazione giuntale n. 151/2024, in quanto nel frattempo è intervenuta una variazione di bilancio sull'esercizio 2024 che ha modificato le previsioni definitive indicate sul citato allegato, conseguentemente si ritiene corretto provvedere a sostituirlo per maggiore conoscenza (ancorchè tali previsioni definitive 2024 non comportino variazioni sulle annualità di competenza 2025-2026-2027 in approvazione). Pertanto, **fermo restando tutti gli importi relativi alle annualità 2025 – 2026 e 2027** già approvati con lo schema di bilancio dalla Giunta comunale con propria deliberazione n.151/2024, l'allegato A) bilancio previsionale finanziario 2025-2027 che qui si allega risulta aggiornato relativamente alla colonna "previsioni definitive 2024" di entrata ed uscita.

Si ravvisa ora la necessità di provvedere ad approvare il bilancio previsionale finanziario 2025 – 2027, dei suoi allegati e della relativa nota illustrativa, riservandosi eventuali modifiche tariffarie e conseguenti variazioni di bilancio a seguito dell'avverarsi delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9bis, comma 1 della L.P. 36/1993.

Sul bilancio previsionale finanziario che qui si approva, è stato assunto il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile del Comune di Villa Lagarina, dott. Davide Pasquali, reso in data 18 novembre 2024.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 54 della Costituzione italiana, relativamente ai cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche, in combinato disposto con l'art. 97 della Costituzione italiana;

Vista la disciplina contenuta nella L.P. 23/1992 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo", nella L. 190/2012 e nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", con particolare riferimento al conflitto di interessi ed ai conseguenti obblighi di astensione;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.5.5.2009 n. 42)";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 di data 26/09/2023;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, resi ai sensi del combinato disposto degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti

Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio programmazione e bilancio;
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio programmazione e bilancio;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Zandonai Enrica, Cont Jacopo, Manica Gabriele), su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto analiticamente esposto nella premessa, il bilancio previsionale finanziario 2025-2027 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, che allegati A), B) e C) formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'Organo di Revisione ha reso parere favorevole, giusto art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e dall'art. 239 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, in data 18 novembre 2024 che, allegato D) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio da parte di questo Consiglio, la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione con il quale verranno determinati gli obiettivi gestionali ed assegnate le risorse ai singoli dirigenti, i quali saranno tenuti ad adottare i conseguenti atti gestionali;
4. di precisare altresì che la Giunta comunale provvederà ad approvare il PIAO;

COMUNICAZIONE SUI RICORSI

Si dà evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Allegati:

- A) bilancio previsionale finanziario 2025 – 2027 e suoi allegati;
- B) nota illustrativa al bilancio previsionale finanziario 2025 – 2027;
- C) elenco tariffe;
- D) parere organo di revisione contabile.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
sig.ra Rosanna Baldo**



**Il Segretario comunale
dott. Incapo Carlo Alberto**

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)